

Sentenza n. 4426/2017 pubbl. il 29/09/2017

RG n. 50001191/2009

Repert. n. 5844/2017 del 29/09/2017

N. R.G. 50001191/2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50001191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.02.17.

TRA

CONFORTI MICHELE, ANSALONE EMMA, CONFORTI CARLO, rappresentati e difesi dagli avv. Marcello Feola e Giuseppe Vitale, come da mandato a margine dell'atto di citazione, domiciliati telematicamente come in atti.

ATTORI

pagina 1 di 8

COPY DOCUMENTO
Firmato Da: PICECE MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 211924 Firmato Da: ANTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBA Emesso Da: ARUBA CA 3 Serial# 511129695861ba307a0c7210b400022d



E

COMUNE DI CALVANICO, in persona del legale rapp. te p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Crescenzo Correa, come da mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta, domiciliato
telematicamente come in atti.

CONVENUTO

AVENTE AD OGGETTO

Risarcimento danni in materia di responsabilità extracontrattuale;
pagamento indennità di occupazione legittima.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di udienza del 9.02.17 le parti si riportavano ai
rispettivi scritti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione per l'udienza del 22.01.10, regolarmente
notificato ed iscritto a ruolo, gli attori, premesso di essere
proprietari e possessori di un fondo sito in Calvanico, loc.
Pezzolia, identificato in catasto al fg. 5, p. lle 57,58,66, 67 e 72,
esponevano che, con ordinanza prot. n. 6617 del 5.11.03, il Comune di
Calvanico disponeva l'occupazione temporanea ed urgente di una fascia
di terreno di circa 180 metri lineari relativa alle p. le 57,58 e 72,
ciò allo scopo di realizzare una strada di accesso al cantiere di via
Cornello; tale occupazione si era - di fatto - da provvisoria
trasformata in definitiva, essendo la strada divenuta di uso
pubblico, venendo così il corrispondente suolo irrimediabilmente

pagina 2 di 8



Sentenza n. 4426/2017 pubbl. il 29/09/2017

RG n. 50001191/2009

Repert. n. 5844/2017 del 29/09/2017

sottratto ad essi legittimi proprietari; essi attori avevano, pertanto, subito rilevantissimi danni relativi alla valore venale della superficie di terreno occupata dalla sede stradale, alla perdita dei frutti, alle piante tagliate o danneggiate, al deprezzamento del fondo, di fatto tagliato in due, nonché alla somma di denaro occorrente per la realizzazione di una recinzione.

Tanto premesso, gli attori così concludevano: *"Dichiarare il Comune di Calvanico unico ed esclusivo responsabile dei danni arrecati alla proprietà degli attori, sigg. ri Conforti Ansalone, condannare il Comune di Calvanico medesimo, in persona del legale rapp. te p.t., al risarcimento di tutti i danni cagionati alla proprietà degli attori stessi dall'occupazione disposta con l'Ordinanza prot. n. 6617 del 5.11.03, nessuno escluso, ed in particolare al risarcimento dei danni relativamente: a) al valore venale della superficie di terreno occupata dalla sede stradale, comprese le opere accessorie; b) alla perdita dei frutti pendenti e percipiendi; c) al pagamento delle piante svelte, tagliate e/o danneggiate; d) alla occupazione della superficie di terreno utilizzata quale sede della pista in oggetto, nonché della superficie accessoria, dal momento dell'occupazione; e) al deprezzamento del fondo residuo dalla realizzazione della strada che ha praticamente tagliato in due il fondo degli attori, lasciato, altresì, di fatto, privo di qualsiasi forma di protezione; f) alla somma di denaro occorrente per la realizzazione di un'idonea recinzione a protezione e delimitazione della residuale proprietà*

pagina 3 di 8

Copia Documento
COMUNE DI CALVANICO
Firma da PICECE MARIA STEFANIA Emesso Da POSTECOM CA3 Serial# 1102-01-11-1076819
Firmato Da AUTORI CARLA Emesso Da ARUBA SPA Serial# 51112995666ba307ac7210b400022a



Sentenza n. 4426/2017 pubbl. il 29/09/2017
RG n. 50001191/2009
Repert. n. 5844/2017 del 29/09/2017

degli esponenti ... oltre rivalutazione ed interessi dalla data di occupazione e sino al soddisfo".

Con comparsa depositata all'udienza del 26.01.10 si costituiva l'ente convenuto, il quale contestava genericamente l'avversa domanda.

Il giudizio è stato istruito con l'assunzione delle richieste ed ammesse prove orali, con l'acquisizione di documentazione varia e con l'espletamento di consulenza tecnica al fine di avere risposta ai seguenti quesiti: "Descriva il fondo dell'attore occupato dal convenuto, precisando l'estensione della superficie occupata; indichi la durata di occupazione legittima allegando i relativi decreti e la sua cessazione; accerti se il fondo abbia subito una irreversibile trasformazione in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica cui era finalizzata l'occupazione e determini l'epoca in cui si è verificato l'evento; quantifichi i danni subiti dall'attore in caso di irreversibile trasformazione sulla base del valore venale di tale immobile ove questo abbia natura agricola ovvero qualora si tratti di area edificatoria sulla base del comma 7, come introdotto dall'art. 3 comma 65 della legge n. 662/96, dell'art. 5 bis D.L. 333/92, convertito nella legge n. 352/90; determini l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima"; all'udienza del 9.02.17 sono state precisate le conclusioni con assegnazione del doppio termine ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.

7102-01-11 Tep 7102/8919 N. 001112969666ba307ac7210a400022d
Firmato Da PICECE MARIA STEFANIA Emesso Da POSTECOM CA3 Serial# 11baa4 - Firmato Da AUTUORI CARLA Emesso Da ARUBAPEC SPA RG CA 3 Serial# 51112969666ba307ac7210a400022d
Copia Documento



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

Il Comune di Calvanico, attuale parte convenuta, con ordinanza sindacale del 5.11.03 ordinò in via provvisoria ed urgente l'occupazione temporanea, fra gli altri, del fondo di proprietà degli attori al fine di realizzare una "pista di accesso al cantiere di via Cornello"; risulta dalla istruttoria svolta, orale e documentale, nonché dalla espletata consulenza tecnica che sui fondi degli attori fu realizzata un vero e proprio manufatto costituente una strada, divenuta peraltro di uso pubblico; nessun atto ablatorio è mai intervenuto in danno dei legittimi proprietari eredi Conforti.

Deve ritenersi, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, che - pur non verificandosi, anche a seguito della irreversibile trasformazione del bene, l'automatico effetto acquisitivo in capo alla P.A. e, dunque, permanendo in capo ai legittimi proprietari la facoltà di chiedere la restituzione del bene - la proposizione di una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 CC, comporti un effetto abdicativo del diritto di proprietà, frutto della scelta del soggetto leso in ordine al tipo di tutela prescelto.

Nel caso in esame, alla luce delle anzidette considerazioni, deve ritenersi che gli attori abbiano implicitamente rinunciato al loro diritto di proprietà sulla porzione di fondo occupata *illo tempore* in



Sentenza n. 4426/2017 pubbl. il 29/09/2017
RG n. 50001191/2009
Repert. n. 5844/2017 del 29/09/2017

via provvisoria ed urgente, ritenendo ristoratrice del pregiudizio subito una tutela risarcitoria per equivalente.

Il consulente ha accertato che effettivamente il fondo di proprietà degli attori è stato interessato da lavori di costruzione di una vera e propria strada, con ciò determinandosi una irreversibile trasformazione nella parte interessata dalla realizzazione del manufatto; il risarcimento del danno - per la perdita del bene oggetto di irreversibile trasformazione - è stato quantificato (secondo il condivisibile criterio di calcolo adottato dal consulente) in € 21349,85; il consulente ha poi calcolato il danno al soprassuolo per l'equivalente di € 3176,27; in relazione a tale quantificazione il Tribunale ritiene di dover aderire in parte alle osservazioni ed ai rilievi mossi alla consulenza da parte dei difensori degli attori, stimando equo un risarcimento dei danni (considerato il deprezzamento subito dalla proprietà residua degli attori e l'abbattimento di numerose piante di olivo e nocciole insistenti sul fondo) complessivamente pari ad € 40000,00, somma già rivalutata all'attualità.

In ordine alla domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale, essendo competente in unico grado la Corte di Appello.

Deve essere respinta la domanda relativa al risarcimento dei danni per la somma occorrente per la realizzazione della recinzione del terreno relativamente al tratto attraversato dalla strada come

realizzata, non essendo dimostrata l'insorgenza di alcun obbligo di recinzione dei fondi limitrofi in capo al soggetto costruttore della strada che quei fondi attraversi.

Le spese possono essere compensate nella misura della metà; le spese di consulenza devono essere poste a definitivo carico del Comune di Calvanico.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- Accoglie parzialmente la domanda come formulata dagli attori e, per l'effetto, condanna il Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante p.r., al pagamento, in favore di Conforti Michele, Ansalone Emma e Conforti Carlo, della somma di € 40000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino all'effettivo soddisfo.
- Dichiarare la competenza della Corte di Appello in unico grado per la domanda relativa al pagamento dell'indennità di legittima occupazione.
- Compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di Calvanico al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite per la parte non oggetto di compensazione, spese che si liquidano in € 174,00 per spese vive ed € 2800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv. Giuseppe Vitale e Marcello Feola, per



Sentenza n. 4426/2017 pubbl. il 29/09/2017
RG n. 50001191/2009
Repert. n. 5844/2017 del 29/09/2017

dichiarazione di antistatarietà. Pone le spese della CTU, liquidate
con separato decreto, a definitivo carico del Comune di Calvanico.
Così deciso in Salerno, lì 27/09/17.

Il Giudice

Maria Stefania Picece

LI02-01-11 rep LI02/8919 . N. 041110117
Protocollo Attivo N. 041110117
Copia Documento
POSTECOM CA3 Sena# 11baa4 - Firmato Da AUTUORI CARLO EMILIO PERIN
MAGIA STEFANIA Emesso Da AUTUORI CARLO EMILIO PERIN
NG CA 3 Sena# 51112969586ba307a0c7210b400022a